

Riunione del 7 novembre 2008

**02.08.09 RICORSO SOC. CUORE di Reggio Calabria c/ CU N. 51 DEL 28
LUGLIO 2008 CAF**

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori:

Avv. Renato Tobia	Presidente
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente – Relatore
Avv. Achille Reali	Componente

Con l'intervento del Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e con l'assistenza della Segretaria Sig.ra Sandra D'Alessandro
Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

DECISIONE

In relazione al ricorso di legittimità proposto dalla Soc. Cuore di Reggio Calabria, avverso la decisione della C.A.F. pubblicata il 28 luglio 2008

Svolgimento del procedimento

Con provvedimento in data 13.12.2007 la C.T.A., adita dalla giocatrice Neri Mariangela con richiesta di svincolo per giusta causa dalla Soc. Cuore, rigettava il ricorso.

Avverso tale provvedimento proponeva rituale appello l'atleta, reiterando dinanzi alla C.A.F. i medesimi motivi già proposti dinanzi alla C.T.A.

Con provvedimento affisso l'8.4.08 il Giudice di Appello disponeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa dell'atleta.

Avverso tale provvedimento interponeva ricorso di legittimità il sodalizio Cuore, richiedendo l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Questa Corte Federale, accogliendo parzialmente il ricorso, stante la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado, annullava la decisione della C.A.F., rinviando a quel Giudice di Appello perché più compiutamente motivasse, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di prova giustificativi delle ragioni di fatto dedotte dall'atleta a fondamento della propria richiesta di svincolo.

Disponeva altresì la Corte Federale l'inoltro degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari a carico del sodalizio Cuore Reggio Calabria, derivanti dalla mancata applicazione dell'art. 21 R.A.T., circa i doveri e gli obblighi del sodalizio in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche.

La C.A.F., con provvedimento del 28/7/2008, emetteva la propria decisione, sostanzialmente confermativa della precedentemente emessa e annullata, indicando le motivazioni e le ragioni di fatto e di diritto, nonché il procedimento logico-giuridico seguito, posti a fondamento della decisione.

Avverso tale seconda decisione della C.A.F. propone nuovo ricorso di legittimità il sodalizio, allegando quali motivi di gravame:

a) la violazione dell'art.79 n. 3 lett.C e n.6 R.G.

b) la violazione degli artt.90,96 e 97 n. 2 R.G.

Fissata l'udienza al giorno 31.10.2008, comparivano tutte le parti, che così concludevano:

1. per la procura Federale, richiesta di rigetto del ricorso, non riferendosi i motivi di gravame alla decisione impugnata;
2. per il Sodalizio ricorrente, richiesta di annullamento senza rinvio della decisione impugnata;
3. per la giocatrice resistente, richiesta di rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La CAF, ha compiutamente motivato la decisione adottata, sanando ogni precedente “error in iudicando et in procedendo”.

Ha inoltre chiarito tutte le ragioni logico-giuridiche, di fatto e di diritto, giustificative della pronuncia di scioglimento coattivo del vincolo, tra le quali pone in particolare evidenza la violazione da parte della Soc. Cuore delle norme relative agli accertamenti medico-sanitari cui debbono essere necessariamente sottoposti gli atleti che intendono svolgere attività agonistica.

Correttamente, negando ogni validità probatoria o giustificativa ai documenti allegati dal sodalizio tardivamente, e comunque oltre la pronuncia della C.T.A., ritiene la C.A.F. “ampiamente ed inconfutabilmente provata” la violazione da parte del sodalizio dell'art. 21 RAT; circostanza questa che, per la particolare gravità, viene costantemente ritenuta giustificativa dello svincolo coattivo, da parte della giurisprudenza di merito, posto “che il mancato espletamento delle visite mediche con conseguente mancata acquisizione del certificato di idoneità rappresenti di per se stesso giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo per ragione imputabile al Sodalizio (art.35 RAT), in ossequio alla norma di riferimento di cui sopra”.

Dunque il Giudice di appello, in sede di rinvio disposto da questa Corte Federale, ha esaurientemente motivato la seconda decisione, espletando esaurientemente il proprio compito.

./.

La violazione di cui trattasi – e la conseguenziale responsabilità del sodalizio -, sono, altresì, emerse in sede di discussione orale del ricorso di legittimità, avendo il Procuratore Federale, intervenuto dinanzi a questa Corte, riferito che dall'indagine espletata su mandato della Corte stessa, non è emersa alcuna prova della convocazione o invito dell'atleta, da parte del sodalizio, per recarsi a sottoporsi alla visita medico-sportiva di legge.

Anche i motivi di gravame, interposti nel ricorso che per la seconda volta ha occupato questo Giudice di legittimità, non possono essere accolti, ed anzi vanno decisamente disattesi e rigettati, conformemente alla richiesta conclusiva del Procuratore Federale, il quale ha sapientemente evidenziato che tali motivi si riferiscono a precedenti giudicati e non già alla decisione impugnata col presente gravame.

Infatti il motivo allegato sub A) “ violazione dell'art.79 n.3 lett. C e n. 6 R.G.” attiene alla decisione emessa dalla C.T.A. in primo grado, mentre il motivo allegato sub B) “ violazione degli artt.90, 96 e 97 n. 2 R.G.” concretizza una doglianza avverso la decisione emessa in grado di appello in data 8.4.08.

Nessun valido motivo è stato allegato in relazione ed in contrasto alla decisione emessa in sede di rinvio in data 28.07.2008.

P.Q.M.

La Corte Federale, definitivamente pronunciando sul ricorso di legittimità presentato dalla soc. Cuore di Reggio Calabria, rigetta il ricorso stesso, disponendo incamerarsi totalmente la tassa di impugnazione versata da quel sodalizio.

F.to il Vice Presidente estensore
Avv. Franco Fabriani

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia

Affisso il 11 novembre 2008